

Codice A1709B

D.D. 18 dicembre 2019, n. 1161

L.r. 5/2018. Riparto del fondo agli ATC/CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole disponibile sul fondo ARPEA e autorizzazione ad ARPEA alla liquidazione.

Visto l'articolo 26 della L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", che dispone che le Regioni provvedano all'istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole;

vista la l.r. 19 giugno 2018 n. 5 "Tutela della fauna e gestione faunistico – venatoria" che all'art. 28, comma 7 prevede che "Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'art. 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della Legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purchè non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.";

visto l'articolo 30, comma 2, della l.r. suddetta L.r. 5/2018 che prevede che tra le materie inerenti la gestione faunistico-venatoria, alle cui spese derivanti dall'attuazione della legge medesima si fa fronte con risorse finanziarie già allocate nella Missione 16 - Programma 16.02, titolo 1 del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, siano comprese tra l'altro quelle per la prevenzione ed il risarcimento da parte degli ATC e dei CA dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;

vista la D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007 che ha stabilito i criteri in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria;

vista la D.G.R. n. 115-6742 del 3 agosto 2007 che ha ridefinito le modalità di riparto del fondo agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole;

vista la D.G.R. n. 128-9452 del 1 agosto 2008 con la quale sono state inserite nuove determinazioni in merito al risarcimento dei danni da fauna non venabile e al riparto del fondo agli ATC e CA per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria alle produzioni agricole;

vista la D.G.R. n. 36 - 7297 del 30 luglio 2018 con cui sono stati approvati i criteri per il riconoscimento del contributo per danni subiti fino al 31 dicembre 2018;

vista la D.G.R. n. 39 - 1966 del 31 luglio 2015 "Art. 40, c.8, l.r. 5/2012. Risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole nell'anno 2014. Regime aiuti de minimis in conformità al regolamento UE n. 1408/2013. Trasferimento fondi" con la quale si è provveduto all'inclusione dei risarcimenti dei danni da fauna causati alle colture agricole, successivamente al 1 luglio 2014, al regime de minimis, adeguando l'erogazione del contributo ai disposti del citato regolamento UE n. 1408/2013.

preso atto dell'impegno n. 9849/2019 di euro 300.000,00 assunto con D.D. n. 759 del 30 luglio 2019 e dell'impegno n. 9727/2019 di euro 100.000,00 assunto con D.D. n. 874 del 30 settembre 2019;

viste le determinazioni dirigenziali n. 759/2019 e n. 874/2019 con le quale è stato stabilito di procedere successivamente al riparto dell'importo rispettivamente impegnato di euro 300.000,00 e di euro 100.000,00 tra i beneficiari individuati dall'art. 30 della l.r. 5/2018;

vista la determinazione dirigenziale n. 627 del 13 giugno 2019 con cui è stata stabilita la restituzione sul Fondo caccia di ARPEA da parte dell'ATC VCO1 di euro 5.543,06;

preso atto dell'avvenuta restituzione dell'importo di euro 5.543,06 da parte del CA VCO1 sul Fondo caccia ARPEA;

valutato che sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata, occorre liquidare all'ATC CN1 e all'ATC TO5 per l'anno 2016 e ai restanti enti indicati nella tabella sotto riportata per l'anno 2017, gli importi indicati per un totale pari ad euro 734.158,12:

COMITATO GESTIONE	DI	IMPORTO LIQUIDARE	DA
ATC CN1		€ 129.985,93	
ATC TO5		€ 65.537,44	
ATC AL1		€ 52.956,52	
ATC AL3		€ 153.577,21	
ATC NO1		€ 122.510,65	
ATC NO2		€ 82.539,40	
CA CN1		€ 41.267,91	
CA TO3		€ 28.404,59	
CA VCO2		€ 12.964,50	
CA VCO3		€ 44.413,97	
TOTALE		€ 734.158,12	

considerato che l'importo pari ad euro 405.543,06, presente sul Fondo Caccia ARPEA e destinato al riparto per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole risulta insufficiente a consentire il trasferimento a tali Enti degli importi sopra riportati;

valutato di ripartire proporzionalmente, a titolo di acconto, la somma di euro 405.543,06, destinata al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole da parte degli ATC e dei CA per l'anno 2016 all'ATC CN1 e all'ATC TO5 e per l'anno 2017 ai restanti enti come indicato nel prospetto sotto riportato:

COMITATO GESTIONE	DI	IMPORTO LIQUIDARE	DA
ATC CN1		€ 71.803,18	
ATC TO5		€ 36.202,36	
ATC AL1		€ 29.252,76	
ATC AL3		€ 84.834,82	
ATC NO1		€ 67.673,90	
ATC NO2		€ 45.594,10	
CA CN1		€ 22.796,06	
CA TO3		€ 15.690,47	
CA VCO2		€ 7.161,49	

CA VCO3	€ 24.533,92
TOTALE	€ 405.543,06

ritenuto opportuno autorizzare ARPEA alla liquidazione a favore degli ATC e dei CA delle somme risultanti dalla lista n. 104 inclusa nella procedura SIGOP e comportante una spesa complessiva di euro 405.543,06;

confermato che nel ripartire gli importi sopra indicati sono state osservate le modalità e i criteri per il riparto individuati negli atti citati nel presente provvedimento e utilizzati nei precedenti provvedimenti di riparto per gli anni 2016 e 2017;

vista la legge regionale n. 16 del 21 giugno 2002 che istituisce in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

tenuto conto che, in base a quanto stabilito dall'art. 12 della l.r. 35/2006, la funzione di Organismo Pagatore è svolta dall'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

visto l'art. 5 della l.r. n. 16/2002 che dispone che all'Organismo Pagatore regionale possa essere affidata, da parte della Regione Piemonte, anche l'esecuzione di pagamenti relativi a leggi regionali, nelle materie non conferite agli enti delegati dalla L.r. n. 17/1999;

vista la D.G.R. n. 18-3471 del 13 giugno 2016 che conferisce all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) l'incarico per l'esecuzione di pagamenti relativi all'erogazione di aiuti e contributi, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. n. 16/2002 – Disposizioni per il rinnovo;

vista la convenzione stipulata con ARPEA in data 5 luglio 2017 (rep.n. 146 del 12 luglio 2017) per l'affidamento di incarico all'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 16/2002;

atteso che con la determinazione dirigenziale n. 633 del 10 luglio 2017 si è provveduto all'individuazione dei procedimenti amministrativi interessati all'attuazione della convenzione succitata;

preso atto che con successive determinazioni tale elenco è stato aggiornato, con particolare riferimento all'ultimo provvedimento assunto da parte della Direzione Agricoltura in data 14 gennaio 2019 (d.d. n. 25/2019) e che, a seguito di apposita comunicazione al riguardo, ARPEA ha dato riscontro per accettazione in data 17 gennaio 2019;

dato atto che presso ARPEA è stato istituito il "fondo caccia" al quale afferiscono i fondi necessari per la liquidazione delle risorse relative alle materie inerenti la gestione faunistico-venatoria di cui all'articolo 40, l.r. 5/2012 ;

ritenuto opportuno autorizzare ARPEA alla liquidazione a favore degli ATC e dei CA delle somme risultanti dalla lista n. 99 inclusa nelle procedure SIGOP e comportante una spesa di euro complessiva di euro 577.761,15;

ritenuto che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, lo stesso sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.lgs n. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente";

dato atto dell'osservanza dei criteri così come previsti dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908" ;

dato atto, ai sensi dell'art. 8 legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla D.G.R. 10-396 del 18 ottobre 2019;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- vista la l.r. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria;
- visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- vista la legge regionale 19 marzo 2019, n. 9. "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021".
- vista la D.G.R. n. 1 - 8566 del 22 marzo 2019 " Legge regionale n. 9 del 19 marzo 2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."
- vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16 maggio 2019 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

determina

per le motivazioni esposte in premessa e sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata:

- di procedere, ai sensi della D.G.R. 37 - 7298 del 30 luglio 2018, al riparto, a titolo di acconto, dell'importo pari ad euro 405.543,06, destinato al risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole da parte degli ATC e dei CA per l'anno 2016 all'ATC CN1 e all'ATC TO5 e ai restanti enti per l'anno 2017 che hanno provveduto a ottemperare a quanto previsto dalle D.G.R. n. 114-6741 del 3 agosto 2007, n. 115-6742 del 3 agosto 2007 e n. 128-9452 del 1 agosto 2008 e s.m.i., producendo inoltre la documentazione relativa conservata agli atti del Settore, come riportato nella tabella seguente:

COMITATO GESTIONE	DI	IMPORTO LIQUIDARE	DA
ATC CN1		€ 71.803,18	
ATC TO5		€ 36.202,36	
ATC AL1		€ 29.252,76	
ATC AL3		€ 84.834,82	
ATC NO1		€ 67.673,90	
ATC NO2		€ 45.594,10	
CA CN1		€ 22.796,06	
CA TO3		€ 15.690,47	
CA VCO2		€ 7.161,49	
CA VCO3		€ 24.533,92	
TOTALE		€ 405.543,06	

- di autorizzare ARPEA alla liquidazione a favore degli ATC e CA delle somme risultanti dalla lista n. 104 inclusa nelle procedure SIGOP e comportante una spesa complessiva di euro 405.543,06.
- di rimandare ad un successivo provvedimento il riparto a saldo dell'importo pari ad euro 328.615,06 ottenuto dalla differenza tra quanto spettante per gli enti indicati nel prospetto, pari ad euro 734.158,12 e quanto ripartito con la presente determinazione pari ad euro 405.543,06.

Ai fini dell'efficacia del presente provvedimento si dispone che lo stesso, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.lgs n. 33/2013, sia pubblicato sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Il Dirigente del Settore
Dr. Paolo Cumino

Il funzionario istruttore
Silvana Cane
Il visto del Direttore
è conservato agli atti della Direzione